

Guida

per i dipendenti che versano i contributi alla previdenza professionale

Stare per lasciare il vostro datore di lavoro attuale: che cosa succede con i vostri contributi di previdenza (LPP, 2° pilastro)? Quali passi è necessario intraprendere?

Chi è interessato?

Chiunque lasci il posto di lavoro e si trovi quindi escluso dal contratto collettivo.

Se non avete ancora versato contributi per il risparmio

La vostra assicurazione è annullata alla cessazione del rapporto di lavoro. Poiché avete versato contributi solo per il rischio, non viene trasferita alcuna prestazione. La copertura dei rischi decesso e invalidità è tuttavia prolungata per un mese (senza contributi), a condizione che non siate affiliati a un nuovo istituto.

Se avete già versato contributi per il risparmio

Qualora abbiate un nuovo datore di lavoro e continuiate a essere soggetti al pagamento dei contributi di previdenza professionale, occorre comunicare le coordinate del nuovo istituto di previdenza a quello vecchio per permettere il trasferimento del vostro avere. Se non siete più soggetti al pagamento dei contributi di previdenza professionale, occorre indicare in quale forma desiderate conservare il capitale di previdenza:

- **polizza di libero passaggio (assicurazioni);**
- **conto di libero passaggio (banca).**

Senza indicazioni, l'istituto di previdenza versa entro due anni la prestazione di uscita con gli interessi all'istituto collettore (indirizzo nelle ultime pagine degli elenchi telefonici).

Qualora non siate affiliati a un nuovo istituto di previdenza, la copertura dei rischi è valida ancora un mese dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Quando è possibile chiedere il versamento in contanti del capitale di previdenza?

È possibile se:

- **lasciate definitivamente la Svizzera;**
- **iniziate un'attività lucrativa indipendente e non siete più soggetti alla previdenza professionale obbligatoria;**
- **la somma della prestazione di uscita è inferiore all'importo annuo dei vostri contributi.**

Per le persone sposate, è necessario il consenso scritto del/della coniuge.

Che cosa accade in caso di disoccupazione?

Siete affiliati all'istituto collettore per i rischi decesso e invalidità a partire dal momento in cui la cassa disoccupazione versa indennità giornaliera per un importo minimo di CHF 81.20 (il salario coordinato minimo è di CHF 13.55 al giorno). Il finanziamento dei contributi avviene in modo equo (50% a carico dell'assicurato, 50% a carico della cassa disoccupazione).

Domande? Dubbi?

Uno dei nostri specialisti in assicurazione collettiva è a vostra disposizione allo 0848 811 911 o nell'agenzia più vicina.